

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (in questo stesso S.O.), recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.». (21A04731)

(GU n.181 del 30-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 26)

Vigente al: 30-7-2021

Capo IV

Valutazione ambientale strategica

Art. 28

Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole «ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo» sono soppresse e dopo la parola «preliminare» sono inserite le seguenti: «di assoggettabilità a VAS»;

2) al comma 2, le parole «documento preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS»;

3) al comma 4, le parole «e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni» sono soppresse;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità precedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità precedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'autorità precedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;

b) il rapporto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità precedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano

l'opportunità di esprimersi.»;

c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente;

b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;

d) all'articolo 18:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorita' competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.»;

2) al comma 3, le parole «e delle Agenzie interessate» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.